

Circolare n.16
25 maggio 2020

SINTESI

Agenzia Dogane 152373
Riduzione aliquota IVA per le
cessioni e le importazioni di
beni necessari per la
gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 124 del Decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede, a regime, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il suddetto articolo, al comma 1, amplia la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere:

ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Con riguardo al profilo di interesse doganale, ai fini della determinazione dell'IVA dovuta all'importazione, l'articolo 69 del D.P.R. n. 633 dispone che l'imposta <<è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale.

Ciò detto, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via transitoria è stato previsto un regime di maggiore favore: il comma 2 del suddetto articolo 124 stabilisce, infatti, che le cessioni di beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni.

Pertanto, sino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei suddetti beni sono esenti dall'IVA. Lo stesso trattamento impositivo è applicabile anche agli **acquisti intracomunitari**.

Allegato

 [Agenzia Dogane e Monopoli n. 152373](#)